COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826 Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it C.so Ruggero 139/B - 90015

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL SINDACO

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 36 DEL 18-12-2013
SETTORE Assessore

Registro Generale N. _____ del _____

OGGETTO: NOMINA ESPERTO ESTERNO EX ART. 14 L. R. N. 7/1992 E S.M.I.

IL SINDACO

Considerato che

- E' intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere iniziative volte alla valorizzazione del verde urbano al fine migliorare l'arredo degli spazi pubblici, contribuendo alla promozione della sensibilità ambientale e dell'immagine turistica della città di Cefalù;

- E' necessario il supporto di un esperto che collabori alla attività di promozione e di cura del verde urbano, anche mediante l' ideazione di progetti di recupero degli spazi urbani attualmente destinati a verde pubblico e la creazione di nuovi con interventi di "greening";

- Ai sensi dell'art. 14 della l.r. 26/08/1992, n. 7 e s.m.i., il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione;

- Ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;

- Detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego;

Richiamato

L'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008, con la quale si statuisce che:

a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera o dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli Enti locali e delle circoscrizioni relative";

b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio

programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo – burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

c) vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma6, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'art. 14 della l.r. n. 7/1992;

d) la norma a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'Amministrazione Comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica – amministrativa di soggetti che posseggano requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'Ente locale;

Considerato che

- lo scrivente Sindaco intende conferire un incarico fiduciario ad un esperto in tematiche ambientali per l'espletamento di politiche legate ad attività connesse **alla valorizzazione del verde urbano al fine migliorare l'arredo degli spazi pubblici, contribuendo alla promozione della sensibilità ambientale e dell'immagine turistica della città di Cefalù, nonché all' ideazione di progetti di recupero degli spazi urbani attualmente destinati a verde pubblico e alla creazione di nuovi con interventi di "greening";**

- L'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3, comma 55 e comma 56 della legge 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008);

Rilevato che

L'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
In considerazione della complessità dell'incarico è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

Ritenuto che

L'incarico di che trattasi può essere conferito al **Dott. Agronomo Emanuele Rinaldi**, nato a Palermo il 22.05.1976 il quale come risulta dal *curriculum vitae ac studiorum*, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

Dato atto che

- L'apporto del dott. **Agronomo Emanuele Rinaldi**, nello svolgimento dei compiti di Esperto del Sindaco per l'attuazione del Programma Amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;

- Il predetto è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie;

- L'interessato ha accettato di svolgere l'incarico a titolo gratuito e senza alcun tipo di rimborso spese;

- La Corte dei conti Sez. consultiva, a seguito di richiesta in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, ha fornito parere con Deliberazione n. 21/2011/SS.RR. Par. affermando che. " gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR./CONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla Funzione di governo, come sopra specificata, fa sì ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa. Che la soluzione prospettata risulta avvalorata dal tenore letterale dell'art. 6, comma 7 della legge 122/2010 che, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di " valorizzare le professionalità interne alle Amministrazioni", esclude le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'Amministrazione.

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il Vigente Statuto Comunale;

- VISTA la L.R.n. 7/1992 e s.m.i.;

- VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. Di conferire al **Dott. Agronomo Emanuele Rinaldi**, nato a Palermo il 22.05.1976, l'incarico, a tempo determinato, di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletare attività connesse **alla valorizzazione del verde urbano, nonché all'ideazione di progetti di recupero**

degli spazi urbani attualmente destinati a verde pubblico e alla creazione di nuovi con interventi di "greening".

2. L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo Disciplinare e fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

3. L'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco.

4. L'incarico si intende conferito a titolo gratuito e senza rimborso spese.

5. Di comunicare il presente provvedimento all'interessato.

6. Di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.

7. Di stabilire che il **Dott. Agronomo Emanuele Rinaldi,** per lo svolgimento dei Compiti sopradescritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, strumenti, mezzi e gli ausili di lavoro opportuni e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione di atti o richiederne copia, nonché acquisire informazioni su pratiche di ufficio, inerenti l'incarico svolto, e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili del procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'amministrazione Comunale. L'incaricato potrà divulgare, previa autorizzazione da parte del Sindaco, le iniziative inerenti l'incarico svolto e svolgere attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa multimediali.

8. Di approvare l'allegato schema di Disciplinare, nel quale sono contenute le norme cui l'incaricato deve attenersi.

9. Disporre a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge.

Il Sindaco

ROSARIO LAPUNZINA

Municipio Città di Cefalù

Provincia di Palermo

Corso Ruggero 139, Cefalù – 0921 924124 – fax 0921 421557

Schema di DISCIPLINARE

Per l'incarico di esperto esterno a titolo gratuito

L'anno duemilatredici il giorno_____del mese di_____presso il Comune di Cefalù (PA), sono presenti:

1. Il Sig. **Rosario Lapunzina**, nato a Gangi il 22.03.1960, in qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Cefalù (PA), avente codice fiscale e partita iva 00110740826, domiciliato per la carica in Cefalù, presso il Palazzo Municipale sito Corso Ruggero n. 139, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
2. Il **Dott. Agronomo Emanuele Rinaldi**, nato a Palermo il 22.05.1976 ed ivi residente;

Tra le parti, come sopra costituite

3. Premesso che con determinazione Sindacale n._____ del _____ è stato affidato al **Dott. Agronomo Emanuele Rinaldi**, nato a Palermo il 22.05.1976 l'incarico di esperto a titolo gratuito, per le materie meglio specificate nella Determinazione medesima e nel presente Disciplinare;

si conviene e si stipula quanto appresso:

art. 1 – Affidamento e oggetto dell'incarico

- **Il Comune di Cefalù (PA), rappresentato come sopra,** affida al **Dott. Agronomo Emanuele Rinaldi,** sopra generalizzato e che nel prosieguo sarà indicato solamente *"il professionista o l'esperto"*, che accetta, l'incarico di Esperto del Sindaco, a titolo gratuito, in tematiche ambientali connesse alla **valorizzazione del verde urbano, nonché all' ideazione di progetti di recupero degli spazi urbani attualmente destinati a verde pubblico e alla creazione di nuovi con interventi di "greening";**
- L'oggetto dell'incarico è dettagliatamente specificato nella determinazione sindacale n_____ del _____ e nel presente disciplinare.

Art. 2 – Durata dell'incarico, modifiche al Disciplinare. Recesso.

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e prosegue fino alla scadenza del mandato del Sindaco. Tuttavia, l'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco.

Il Comune di Cefalù (PA) si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun preavviso, comunicando però all'interessato, per iscritto, la relativa motivazione.

Nel caso in cui l'esperto intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco di Cefalù, con un preavviso di almeno dieci giorni.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Disciplinare dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Art. 3 Modalità di espletamento dell'Incarico - Obblighi delle parti.

L'esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli con competenza e professionalità, nonché a produrre, ove richiesto dal Sindaco, periodiche relazioni sull'attività svolta.

Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione.
Lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di pubblico impiego.

L'esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 C.C.). E' altresì tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni o notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico. Lo stesso porterà la propria attività in idonei locali che verranno messi a disposizione dal Comune. Per il compimento dei compiti assegnati e contrattualmente convenuti con il presente atto, e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, al professionista saranno assegnati dal comune i mezzi e gli ausili di lavoro necessari per il corretto espletamento della sua attività. Egli potrà accedere presso tutti gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche d'ufficio e sullo stato delle stesse, purché nell'ambito delle materie inerenti l'incarico svolto, intrattenere rapporti con i funzionari e con i responsabili del procedimento per lo studio, l'esame e l'approfondimento di particolari problematiche connesse all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 - Compensi

Resta espressamente inteso e convenuto che tutte le attività e le funzioni che il professionista andrà a svolgere in forza del presente Disciplinare sono rese a titolo gratuito. Non è previsto alcun rimborso spese.

Art. 5 – Cause di risoluzione anticipata

Causano la risoluzione anticipata del rapporto accertate gravi inadempienze debitamente contestate dall'amministrazione con espressa diffida ad adempiere con

assegnazione di termine. Qualora il professionista, a giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo a parte dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la risoluzione dell'incarico medesimo e rimanere libera da ogni impegno qui assunto.

Art. 6 – Registrazione

La presente Convenzione sarà sottoposta alla registrazione fiscale in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8 – Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile. Il foro competente per eventuali controversie è quello di Termini Imerese.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso. Fatto in due esemplari ciascuno scritto su tre pagine.

Per il Comune di Cefalù

Il Sindaco
Rosario Lapunzina

L'Esperto incaricato
dott. Emanuele Rinaldi